

# REGOLAMENTO ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

(emanato con D.R. n. 706 del 20/10/2003)

## Art. 1 – Ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento, in applicazione dell'art. 17, comma 109, della Legge n. 127/97 e dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/01 e successive modifiche e integrazioni, disciplina le procedure selettive pubbliche per l'assunzione a tempo indeterminato presso l'Università di Camerino di personale tecnico-amministrativo. L'Università si ispira a principi di trasparenza, economicità, celerità di espletamento delle procedure, rispetto delle pari opportunità.
- 2. Nel rispetto dei vincoli di bilancio, il Consiglio di Amministrazione definisce annualmente, in sede di approvazione del bilancio e nel quadro della programmazione pluriennale, i posti da ricoprire mediante procedure di selezione pubblica nel rispetto delle riserve previste dal CCNL e da altre leggi specifiche in materia.
- 3. Il reclutamento del personale tecnico amministrativo presso l'Università avviene:
- a) con procedure selettive pubbliche, aperte a tutti coloro che, in possesso dei prescritti requisiti, intendono partecipare;
- b) con avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento e assunzioni obbligatorie nei casi e con le modalità previsti dalla legge;
- c) attraverso procedure di mobilità all'interno del Comparto Università e tra Enti pubblici diversi;
- d) attraverso l'utilizzo di graduatorie di selezioni pubbliche formate da altre Università o Enti secondo quanto previsto all'art.9 del presente regolamento.
- e) attraverso l'espletamento di corso-concorso.

Il Consiglio di Amministrazione nell'autorizzare la copertura del posto indicherà anche il tipo di procedura selettiva da adottare tra quelle previste nel presente regolamento.

- 4. Ai fini del presente regolamento si intende:
- a) per Università, l'Università di Camerino
- b) per personale tecnico-amministrativo, il personale dipendente da Università o Istituzioni universitarie o di ricerca appartenenti allo stesso comparto, con rapporto contrattualizzato ai sensi del D.Lgs. n. 165/01.
- c) per Diploma di Laurea, la laurea rilasciata secondo le disposizioni vigenti anteriormente all'attuazione del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 3 novembre 1999.
- d) per Laurea (L) e per Laurea specialistica (LS) si intendono quelle così definite dal decreto di cui alla precedente lettera c.



#### **SELEZIONE PUBBLICA**

#### Art. 2 – Modalità di selezione

- 1. Le selezioni avvengono per esami o per titoli ed esami o per corso- concorso. Lo svolgimento di prove, anche nella forma di colloquio, sarà volto all'accertamento della professionalità richiesta.
- 2. In considerazione della complessità e della tipologia delle selezioni da effettuare e del numero delle domande pervenute, è possibile far precedere le prove di selezione da forme di preselezione tendenti ad accertare le attitudini e le competenze dei candidati.

## Art. 3 – Requisiti per l'accesso

Il bando di concorso, oltre a stabilire la tipologia del procedimento di selezione, deve riportare tutti i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso sia per i candidati esterni che per quelli interni nonché le eventuali riserve di posti per categorie speciali.

- 1. Le assunzioni di personale tecnico-amministrativo presso l'Università di Camerino avvengono nella posizione economica iniziale della categoria sulla base del possesso dei seguenti titoli di studio, rilasciati da Scuole o Istituti Statali, parificati o legalmente riconosciuti, o da Università:
- a) CATEGORIA B: titolo di studio di scuola d'obbligo più eventuale diploma/attestato di qualifica professionale rilasciato dall'istituto professionale di Stato o da Enti Regionali ai sensi della legge 845/78;
- b) CATEGORIA C: Diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- c) CATEGORIA D: Diploma di Laurea o Laurea (L);
- d) CATEGORIA EP: Diploma di Laurea o Laurea (L) o Laurea specialistica (LS) e abilitazione professionale e/o particolare qualificazione professionale;
- 2. Eccezionalmente l'accesso può avvenire nella Categoria B, posizione economica B3, per gli addetti alla cura degli animali, gli addetti all'utilizzo e manutenzione di attrezzature tecniche e alla conduzione di automezzi, nonché per quelle ulteriori figure individuate dal Consiglio di Amministrazione, per le quali si richiede una specifica, peculiare professionalità in relazione alla tipologia dell'attività lavorativa.
- 3. L'avviso di selezione potrà prevedere, per l'accesso alle Categorie, oltre ai requisiti di cui al comma 1, requisiti professionali specifici, in relazione alle tipologie dell'attività lavorativa, nonché la valutazione del servizio prestato con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.
- 4. Ai concorsi pubblici può partecipare il personale appartenente alla categoria



immediatamente inferiore in servizio presso le università e gli Istituti di istruzione universitaria da almeno cinque anni senza demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla categoria superiore, salvo che questo non sia specificatamente richiesto da norme di carattere generale, per il particolare tipo di attività tecnica specialistica o professionale.

5. Le disposizioni di cui al precedente comma 4 si applicano anche al personale di categoria B posizione economica B1-B2 – per l'ammissione a concorsi banditi per la copertura di posti di categoria B3. I vincitori di tali concorsi non sono soggetti a periodo di prova.

#### Art. 4 – Avviso di selezione

- 1. La selezione pubblica è indetta con provvedimento del Rettore, pubblicato mediante affissione all'Albo, nelle pagine Web di Ateneo e nella G.U. Dalla data di pubblicazione nella G.U. decorrono i tempi per le relative impugnazioni. La selezione è altresì pubblicizzata attraverso mezzi idonei, anche di tipo informatico.
- 2. Il provvedimento contiene:
- a) l'indicazione specifica della selezione, il tipo di contratto, il regime di impegno richiesto nonché il trattamento economico spettante;
- b) il termine e la modalità di presentazione delle domande;
- c) l'indicazione del tipo di prova e del relativo contenuto;
- d) la determinazione del diario e della sede delle prove;
- e) i requisiti generali e particolari richiesti per partecipare alla selezione;
- f) l'indicazione delle categorie di persone a cui la legge riserva percentuali dei posti;
- g) la votazione minima richiesta per il superamento delle prove;
- h) i criteri di formazione della graduatoria generale di merito;
- i) i titoli che danno luogo a precedenza o preferenza a parità di punteggio, nonché i termini e le modalità per la loro presentazione;
- j) le indicazioni sul rispetto della vigente normativa sulle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e le necessarie informazioni in materia di trattamento dei dati personali;
- k) le indicazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 8 del presente regolamento;
- l) i titoli eventualmente valutabili ai fini della selezione, il punteggio massimo ad essi attribuibile nonché le modalità di presentazione degli stessi.

Per il reclutamento di soggetti aventi particolari requisiti e specifiche professionalità l'avviso potrà prevedere tra i requisiti richiesti per l'accesso il possesso di particolari professionalità o esperienze lavorative.

# Art. 5- Concorso per titoli ed esami

1. L'assunzione mediante concorso per titoli ed esami è oggetto di deliberazione del Consiglio di Amministrazione il quale stabilisce, in relazione alla professionalità richiesta, il punteggio complessivamente attribuibile ai titoli, che non può,



- comunque, superare i 10/30 o equivalente.
- 2. La valutazione dei titoli, salvo non sia previsto diversamente da norme specifiche, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
- 3. Il titolo di studio per l'ammissione al concorso non è valutabile se non limitatamente al voto conseguito, e comunque solo se superiore al punteggio minimo richiesto per il conseguimento del titolo stesso. Non possono essere valutati titoli di studio superiori a quelli richiesti per l'ammissione al concorso.
- 4. Le eventuali pubblicazioni eseguite in collaborazione possono essere valutate solo se sia possibile stabilire l'effettivo contributo del candidato; nel caso in cui ciò non sia possibile, viene attribuito un punteggio al titolo, che viene suddiviso per il numero degli autori.
- 5. Le categorie di titoli valutabili sono le seguenti:
- a) titoli di studio (tenuto conto della valutazione o del giudizio riportato)
- b) anzianità di servizio presso pubbliche amministrazioni
- c) incarichi svolti nell'ambito dei rapporti di servizio di cui al precedente comma b);
- d) pubblicazioni scientifiche e/o lavori originali
- e) attestati di qualificazione professionale;
- f) incarichi di insegnamento presso scuole di ogni ordine e grado o università;
- g) abilitazioni, specializzazioni e titoli accademici.
- h) Patente Informatica Europea (Ecdl).
- 6. I titoli devono comunque essere inerenti e qualificanti per il posto messo a concorso e devono essere prodotti entro la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
- 7. Il bando di concorso indica i titoli valutabili tra quelli indicati al comma 5 del presente Art. ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.
- 8. Il risultato della valutazione dei titoli salvo quanto previsto diversamente da norme specifiche deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali, tramite affissione all'albo della Sezione Personale tecnico-amministrativo.
- 9. La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame, come disposto dal successivo comma 5 dell'art. 7.
- 10. Le prove d'esame si svolgono con gli stessi criteri di cui all'art. 8 del presente regolamento.

# Art. 6 - Concorso per titoli

1. L'assunzione mediante concorso per titoli avviene esclusivamente in applicazione di disposizioni di legge o di altre fonti normative e limitatamente alle categorie di personale da esse previste.



- 2. I titoli valutabili ed il relativo punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria di titoli vengono espressamente indicati nel bando di concorso.
- 3. La valutazione dei titoli avviene con i medesimi criteri di cui all'art. 5, fatte salve diverse disposizioni di legge.

## Art. 7 – Modalità di presentazione dei titoli

- 1. Al fine della valutazione dei titoli ivi compresi i titoli di preferenza e precedenza i candidati devono comprovarne il possesso mediante una delle seguenti modalità:
- a) fotocopia con apposita dichiarazione dell'interessato;
- b) produzione di dichiarazione resa in apposito modulo allegato all'istanza di ammissione al concorso in sostituzione delle normali certificazioni, nella quale dovranno essere indicati analiticamente i riferimenti necessari, a pena di non valutazione. Gli originali dovranno essere presentati in caso di vincitore.
- 2. Le pubblicazioni, ove previste fra i titoli valutabili, al fine di permettere alla commissione un giudizio sul contenuto, non possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva. Pertanto le stesse ai fini della valutazione devono essere allegate con le modalità previste al punto a) del precedente comma del presente Art..
- 3. L'amministrazione procede ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del punto b) del comma 1 del presente Art. al momento dell'assunzione in servizio, ovvero in caso sussistano ragionevoli o fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

### Art. 8 – Concorso per soli esami

- 1. Le prove d'esame e le relative modalità di svolgimento sono definite dal bando di concorso, in relazione alle categorie ed aree oggetto del concorso ed alle esigenze funzionali dell'Ateneo.
- 2. Le prove d'esame consistono:
- a) per la categoria B: in una prova pratica attitudinale, ovvero in appositi tests inerenti le conoscenze necessarie allo svolgimento dell'attività richiesta;
- b) per la categoria C: in una prova scritta, o a contenuto teorico-pratico, ovvero in appositi tests a risposta multipla e/o sintetica, ed in una prova orale sulle materie indicate nel bando di concorso, ivi compresa la conoscenza di una o più lingue straniere indicate nel bando;
- c) per le categorie D ed EP: in due prove scritte, una delle quali può essere a contenuto teorico-pratico o consistente in una serie di quesiti a risposta sintetica, ed in una prova orale sulle materie indicate nel bando di concorso, ivi compresa la conoscenza di almeno una o più lingue straniere.



- 3. Le prove d'esame per le categorie C, D ed EP prevedono l'accertamento della conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, indicate nel bando di concorso.
- 4. Per ottenere l'idoneità, i candidati dovranno riportare una votazione non inferiore a 21/30 o equivalente in ciascuna prova;
- 5. La votazione complessiva nei casi b) e c) del comma 2 del presente Art. è determinata sommando al voto riportato nella prova scritta, ovvero alla media dei voti riportati nelle prove scritte, la votazione conseguita nella prova orale.
- 6. Le procedure concorsuali devono essere ultimate entro sei mesi dalla prima prova scritta o pratica attitudinale.

## Art. 9 – Commissioni giudicatrici

- 1. Le Commissioni giudicatrici sono composte da esperti nelle materie oggetto del concorso appartenenti al personale dirigente, tecnico-amministrativo, docente o ricercatore dell'università o a personale di altra pubblica amministrazione ovvero, se necessario, scelto tra professionisti di particolare qualificazione e competenza e non possono farne parte i componenti dell'organo di direzione politica dell'Università, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali.
  - Le funzioni di presidente sono svolte da personale appartenente alla dirigenza o alla categoria EP, ovvero da personale docente.
  - Le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate a personale di categoria non inferiore alla C dell'area amministrativa.
  - Almeno un terzo dei posti di componente delle Commissioni, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
- 2. I componenti la Commissione devono appartenere ad almeno una categoria superiore a quella messa a concorso.
- 3. Per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera di cui al comma 2, lettere b) e c) dell'art. 8 se necessario viene aggregato un collaboratore ed esperto linguistico, in qualità di consulente tecnico.
- 4. Per quanto previsto dal comma 3 dell'art. 8, alla Commissione giudicatrice se necessario viene aggregato un esperto di informatica appartenente almeno alla categoria D, in qualità di consulente tecnico.
- 5. I componenti aggregati di cui ai precedenti commi 3 e 4 si limitano al giudizio strettamente inerente la prova di lingua o di informatica.
- 6. Le Commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Rettore.
- Con lo stesso provvedimento possono essere nominati i membri supplenti della Commissione giudicatrice. I supplenti intervengono nelle sedute nelle ipotesi di impedimento documentato e motivato dei componenti effettivi, ed in caso di dimissioni.

#### Art. 10 – Comitati di vigilanza e sorveglianza



Quando le prove scritte o preselettive abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza, presieduto da personale di categoria non inferiore alla categoria di riferimento.

# Art. 11 – Adempimenti della commissione giudicatrice e dei concorrenti

La Commissione giudicatrice ed i concorrenti prima, durante e dopo lo svolgimento delle prove concorsuali, provvedono agli adempimenti previsti dagli artt. 11, 12, 13 e 14 del DPR 487/94, come integrato e modificato dal DPR 693/96.

#### Art. 12 – Graduatorie di merito

- 1. Con decreto del Rettore sono approvati gli atti del concorso, le graduatorie di merito e vengono dichiarati i vincitori, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa per quanto attiene eventuali riserve, precedenze e preferenze
- 2. In caso di parità di merito e di titoli di preferenza, si applicano i seguenti criteri di preferenza che devono essere inseriti nel bando di concorso:
- a) la preferenza nei confronti del candidato più giovane
- b) il voto più alto riportato nel titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso.
- 3. La graduatoria di merito e quella dei vincitori vengono pubblicate all'albo dell'Area del personale e inviate per la prescritta pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.
- 4. Le graduatorie dei concorsi rimangono efficaci per un termine di 24 mesi dalla data della sopracitata pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
- 5. Entro il suddetto termine di 24 mesi, l'Ateneo si riserva la facoltà di utilizzare le graduatorie per costituire ulteriori rapporti di lavoro a tempo indeterminato appartenenti alla stessa categoria ed aventi lo stesso contenuto professionale.
- 6. In assenza di graduatorie per assunzioni a tempo determinato nello stesso profilo, nel caso di effettive necessità ed urgenza, le graduatorie di concorsi a tempo indeterminato possono venir utilizzate anche per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, entro il termine di validità di 24 mesi di cui al precedente comma del presente Art.. In tali casi, l'assunzione a tempo determinato avviene senza pregiudizio all'instaurazione di successivi rapporti di lavoro a tempo indeterminato con la stessa persona, nel rispetto della sua posizione in graduatoria.

#### Art. 13 - Corso-concorso

1. L'assunzione di personale per le categorie C D ed EP può avvenire anche a seguito di corso-concorso, per esami, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.



- 2. Il corso-concorso è costituito da una procedura di selezione preceduta da un corso di formazione cui gli aspiranti sono tenuti a partecipare.
- 3. Nel bando di concorso sono indicati:
- a) il numero dei posti da ricoprire;
- b) il numero dei candidati ammessi alla partecipazione al corso-concorso dopo la prova di ammissione; sarà stabilito dal bando di indizione del corso concorso. Non meno del 30 % dei posti sarà riservato al personale dell'Università di Camerino.
- c) la durata, lo svolgimento ed il programma dei corsi, dei periodi di attività pratiche ed il programma delle prove d'esame.
- 4. Le lezioni sono tenute da esperti docenti, ricercatori, dirigenti, tecnici ed amministrativi dell'Università, di altre istituzioni universitarie o di altri enti pubblici o di aziende o studi professionali in possesso di comprovate esperienze e capacità nelle materie oggetto di concorso. I corsi possono essere programmati, organizzati e tenuti anche da qualificate strutture esterne specializzate in formazione.
- 5. I corsi potranno prevedere oltre alla formazione in aula anche periodi di attività pratica.
- 6. Per il personale interno la partecipazione al corso e alle eventuali attività pratiche è considerata presenza in servizio che non può dare luogo ad eccedenze di orario o a lavoro straordinario sempre che ricada nell'orario ordinario.
- 7. L'assenza dalle lezioni e/o dalle attività pratiche, a qualsiasi causa dovuta ancorché giustificata, superiore ad un quinto delle ore previste per l'intero corso, comporta l'esclusione dal corso-concorso; tale esclusione viene disposta con motivato provvedimento del Rettore.
- 8. Al termine del corso si svolge l'esame consistente in due prove scritte ed in una prova orale, come previsto dalla lettera c) del comma 2 dell'art. 8 del presente regolamento. Per ottenere l'idoneità, i candidati dovranno riportare una votazione di almeno 21/30 o equivalente in ciascuna prova.
- 9. La Commissione giudicatrice dell'esame finale è costituita dai docenti dei corsi e integrata, ove necessario da un dirigente o vice-dirigente dell'amministrazione, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 9 del presente regolamento.
- 10. La votazione complessiva è determinata ai sensi del comma 5 dell'art. 8 del presente regolamento.

ASSUNZIONI DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE 28.2.1987, N. 56 E DEI SOGGETTI PREVISTI DALLA LEGGE 68/99

## Art. 14 – Categoria interessata

La copertura di posti di categoria B – posizione economica B1 - avviene a seguito di



selezione degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli uffici circoscrizionali del lavoro ai sensi dell'art. 16 della legge 56/87.

#### Art. 15 - Procedura

- 1. L'Università richiede al centro per l'impiego competente per territorio, con riferimento alla sede di servizio prevista, l'avvio a selezione delle unità di personale necessarie per la copertura dei posti disponibili.
- 2. Entro dieci giorni dalla segnalazione da parte del Centro per l'impiego, i candidati segnalati vengono convocati per sostenere la prova pratica attitudinale, ovvero gli appositi tests inerenti le conoscenze necessarie allo svolgimento dell'attività richiesta.
- 3. La Commissione giudicatrice è formata ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento.
- 4. Ai sensi dell'art. 27 del DPR 487/94, come integrato e modificato dal DPR 693/96, la selezione non comporta valutazione comparativa.
- 5. I risultati delle prove vengono affissi all'albo dell'Area Personale e Organizzazione: dalla data di tale affissione decorrono i termini per eventuali impugnative.

**Art. 16** – Nel rispetto delle percentuali previste dalla legge 68/99 l'Università provvederà anche all'assunzione dei disabili e dei soggetti deboli attivando le procedure previste dalla legge citata e dai regolamenti attuativi.

## **ASSUNZIONI**

### Art. 17 – Personale a tempo indeterminato

- 1. Il rapporto di lavoro verrà istaurato con i vincitori delle selezioni o con coloro che sono stati avviati dai centri per L'impiego con un contratto individuale di lavoro stipulato nel rispetto delle norme contenute nel contratto collettivo nazionale e nel contratto collettivo integrativo di Ateneo
- 2. Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova della durata di tre mesi, non rinnovabile e non prorogabile.

### Art. 18 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data del decreto rettorale di emanazione.

IL RETTORE (Prof. Ignazio Buti)

